

A chi si rivolge: titolari di autorizzazioni di polizia in materia di armi

Normative di riferimento: Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
Regolamento di attuazione del Tulp (R.D. 6 maggio 1940 n. 635)
Codice penale
Legge n. 152 del 1975

Sintesi

- In caso di trasferimento di un numero di armi inferiore a 6 non si dovrà dare comunicazione di avviso di trasporto armi alla questura; una volta spostate le armi bisognerà solo presentare nuova denuncia con il cambio del luogo di detenzione;
- In caso di trasferimento di un numero di armi superiore a 6, sarà necessario presentare il c.d. "avviso di trasporto armi" alla questura che dovrà restituirlo all'interessato col visto del questore;
- In caso di titolari di licenza di vendita o riparazione armi comuni vale il principio del silenzio assenso: quando la questura non eccepisce nulla nelle 48 ore successive al ricevimento della comunicazione il permesso si intende accordato;
- La Cassazione con la sentenza 30192 del 10 settembre 2020 torna sull'argomento sottolineando come la mancata nuova denuncia in caso di cambio di luogo di detenzione delle armi preveda la confisca delle stesse: ad essere sanzionato non è la mancata comunicazione dell'avviso di trasporto ma l'interarsi del reato di detenzione abusiva di armi da fuoco in un luogo differente a quello di cui la questura era a conoscenza fino al momento del trasporto.